

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Documento conforme all'originale.
Composto da n. 4 fogli
e n. 4 fasciate.
L'Aquila, il 20 FEB. 2014



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 104 del 24 FEB. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Contini)
Walter Contini

INTESA QUADRO

TRA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO,
Giovanni Chiodi

E

I PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO con il raccordo del Prefetto della Provincia di L'Aquila, Dott. Francesco Alecci nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Abruzzo

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004 n.165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art.122, primo comma, della Costituzione";

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";


Visti gli artt. 14, 22 e 23 della citata L.R. n. 9/2013;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14/1/2014 con il quale sono state indette per il giorno 25 maggio 2014 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 14/1/2014 con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 9/2013 alla determinazione ed alla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la consultazione elettorale regionale del 25 maggio 2014;

Considerato che in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, è opportuno e necessario avvalersi delle Prefetture;

Ravvisata, pertanto, l'utilità, in ossequio al principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, di addivenire ad un'intesa tra i



Prefetti delle province abruzzesi ed il Presidente della Regione Abruzzo per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e la Regione Abruzzo, per lo svolgimento del procedimento elettorale relativo alla consultazione elettorale regionale che si terrà il 25 maggio 2014

adottano la seguente intesa

1. le Prefetture delle Province dell'Abruzzo cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) consulenza tecnico-giuridica alla Regione Abruzzo in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;*
- b) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;*
- c) adempimenti concernenti la stampa e l'invio ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti di cui all'art. 14, comma 1 lett. d) ed e), della L.R. n. 9/2013. Con riferimento alla stampa delle schede, la Regione Abruzzo provvederà ad individuare le tipografie competenti per ogni provincia e ad impartire l'ordine di stampa dandone notizia agli Uffici centrali circoscrizionali ed alle Prefetture; al riguardo la Regione Abruzzo, onde assicurare la massima celerità del procedimento, richiederà espressamente agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale che la trasmissione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché dei nominativi degli eletti venga effettuata direttamente alle Prefetture secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;*
- d) la distribuzione ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali anche presso i seggi e fornito dalla Regione Abruzzo;*
- e) le altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative e timbri).*

2. La Regione Abruzzo provvederà alla individuazione, con conseguente oneri di spesa, delle ditte affidatarie di tutti i lavori, servizi e forniture di beni (stampa delle schede di voto, manifesti, verbali, pubblicazioni ed altri stampati elettorali, acquisto cancelleria, confezionamento, trasporto e facchinaggio di materiale elettorale, ecc) di concerto con le Prefetture.

3. La Regione Abruzzo predisporrà i modelli dei manifesti dei decreti di convocazione dei comizi e di assegnazione dei seggi da fornire ai



Comuni nonché le istruzioni, pubblicazioni, modulistica ed eventuali specifiche direttive di competenza. La Regione predisporrà inoltre il modello di manifesto recante i candidati e il modello di manifesto per gli eletti, con competenza sul controllo e sul "visto si stampi" anche per le schede di votazione.

La modulistica necessaria sarà comunicata dalla Regione Abruzzo alle Prefetture e da queste a tutti i destinatari interessati.

4. La Regione Abruzzo curerà l'acquisizione dei dati e dei risultati ufficiali della consultazione direttamente dai Comuni provvedendo alla loro diffusione e dandone comunicazione al Ministero dell'Interno.

5. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

6. Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché di qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

7. Le spese elettorali da sostenere per la consultazione elettorale regionale in argomento sono regolamentate con separato atto, che costituisce parte integrante della presente intesa.

L'Aquila, li

Il Presidente della Regione Abruzzo

Il Prefetto di L'Aquila

Il Prefetto di Chieti

Il Prefetto di Pescara

Il Prefetto di Teramo

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED
ATTUAZIONE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI REGIONALI ED
EUROPEE CHE SI TERRANNO IL 25 MAGGIO 2014, AI SENSI DEL PUNTO 7
DELL'INTESA QUADRO SOTTOSCRITTA IN DATA _____
TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO E I
PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO**

In considerazione della contemporaneità delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo della Regione Abruzzo con le elezioni europee, la ripartizione tra lo Stato e la Regione Abruzzo delle spese derivanti dall'organizzazione delle consultazioni elettorali avverrà secondo i seguenti criteri:

1. Tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali, relative ad adempimenti elettorali Comuni alle due consultazioni saranno ripartite nella misura di 1/2 a carico dello Stato e 1/2 a carico della Regione Abruzzo; le spese sostenute dai Comuni dovranno essere rendicontate e ripartite dagli stessi nella misura prevista dalle normative vigenti;
2. Le spese strettamente ed esclusivamente relative all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni regionali saranno poste interamente a carico della Regione;
3. Le spese di cui ai punti 1 e 2 si intendono comprensive anche di tutte le spese sostenute dalle Prefetture o da altri uffici pubblici.

In particolare si evidenziano le categorie di seguito riportate (non esaustive): spese per la retribuzione delle prestazioni lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato; spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia; fornitura di cancelleria, del materiale confezionamento pacchi elettorale ecc.; trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione degli stampati ecc.; rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento della schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede; spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura; spese per le conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura; spese per corrispondenza e per telegrammi spediti dalle competenti autorità.

Si dà atto, inoltre, che saranno sempre a carico della Regione nella misura indicata ai punti 1. e 2. le spese non evidenziate purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione, debitamente attestate dai corrispondenti responsabili delle Prefetture, con tempestiva comunicazione alla Regione.

4. Ogni questione interpretativa riguardante l'applicazione dei criteri sopraindicati sarà risolta dall'organismo di raccordo previsto dal punto 5) dell'intesa.

Il presente disciplinare viene allegato all'intesa di cui costituisce parte integrante.